



COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 30-06-2021

Oggetto: TRIBUTI: Approvazione tariffe TARI anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 12:00 in collegamento in videoconferenza, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Dottarelli Paolo	Sindaco	Presente
Di Sorte Andrea	Vice Sindaco	Presente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Basili Roberto	Consigliere	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Assente
Bruti Raffaella	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Sciuto Manlio	Consigliere	Assente
Polsi Emilia	Consigliere	Presente
Dottarelli Raffaele	Consigliere	Presente
Di Russo Leonardo	Consigliere	Presente

Presenti 11 - Assenti 2

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);

- la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il bilancio di previsione anno 2021 di questo Comune è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 13/04/2021;

- l'art. 30 c. 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni) che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, rendendo possibile l'effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile. Tale norma è stata confermata dalla legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della citata delibera ARERA n.443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO CHE:

-nel territorio in cui opera questo Comune non è presente od operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi le funzioni di ETC previste dalla succitata delibera ARERA sono svolte dal Comune;

- il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha fornito i dati del cosiddetto "Pef grezzo", attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA, con esito positivo, la procedura di validazione del PEF consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF stesso, posta in essere dal consulente Cosea Consorzio, società allo scopo incaricata;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO:

-l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che il PEF relativo al servizio gestione rifiuti, approvato con propria deliberazione n° 39 in data odierna, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel PEF 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa al piano medesimo;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze In data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della Tari su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti";

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 49,80% a carico delle utenze domestiche, 50,20% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

DATO ATTO che l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che unitamente alla Tari, potrà poi essere corrisposto, attraverso la procedura del "Pago PA";

VISTA l'allegato A prospetto delle tariffe Tari 2021 da applicare;

PRESO ATTO della necessità di garantire la copertura del costo di agevolazioni sulla Tari a sostegno delle attività economiche che hanno maggiormente risentito degli effetti negativi della pandemia Covid -19, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTA la nota IFEL del 16/06/2021 avente ad oggetto il corretto impiego delle risorse stanziare dall'art. 6 del dl 73/2021 per le agevolazioni TARI alle utenze non domestiche per l'anno 2021 che per questo Comune ammontano a complessivi € 43.954,00;

CONSIDERATO che tali agevolazioni sono finalizzate a ristorare le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" estendendo di fatto il perimetro delle agevolazioni a quelle categorie che hanno subito, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, un rilevante calo dell'attività, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

CONSIDERATO pertanto volere venire incontro al tessuto economico del Paese, offrendo un parziale ristoro, sia alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura sia a quelle utenze che sono state maggiormente colpite dagli effetti negativi della pandemia;

RITENUTO sulla scorta di quanto sopra esposto di predisporre per il 2021 delle agevolazioni coerenti con il dettato normativo, prevedendo le seguenti riduzioni percentuali, da applicarsi sulla quota fissa e sulla quota variabile, al netto delle riduzioni già esistenti, con applicazione "a valle", cioè alla tariffa quale sopra determinata:

Riduzione 50%

cat. 1 – "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto"

Riduzione 20%

Cat. 2 "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi"

Cat. 3 "Stabilimenti balneari"

Cat. 5 "Alberghi con ristorante"

Cat. 6 "Alberghi senza ristorante"

Cat. 10 "Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie"

Cat. 12 "Attività artigianali tipo botteghe"

Cat. 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub"

Cat. 17 "Bar, caffè, pasticcerie"

Cat. 21 "Discoteche, night club"

con esclusione delle seguenti tipologie di attività:

- commerciale e artigianale del settore alimentare
- artigianali senza servizio alla persona (falegnameria, fabbro ...)
- lavanderie
- ferramenta
- materiale edile
- distributori di carburante
- onoranze funebri

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni di cui sopra sono stimate in € 60.000,00 e il minor gettito verrà finanziato mediante i fondi stanziati dal dl 73/2021 integrati da fondi propri di bilancio (€ 16.046,00) consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 Ottobre
- seconda rata: 30 Novembre
- terza rata: 30 Dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Ottobre

RITENUTO di riservarsi l'adozione di apposite delibere consigliari riguardanti l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Tari rifiuti e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, quest'ultimo in particolare alla luce del D. Lgs.3.9.2020 n. 166 che riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti;

Visti il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. 2 (Polsi e Di Russo)
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della TARI così come riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) dare atto che con l'applicazione delle tariffe così definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;
- 4) dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 5) di approvare per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi per emergenza COVID -19 applicando le seguenti riduzioni forfettarie percentuali, calcolate sulla quota fissa e variabile della tariffa:

Riduzione 50%

cat. 1 – “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”

Riduzione 20%

Cat. 2 ”Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”

Cat. 3 “Stabilimenti balneari”

Cat. 5 “Alberghi con ristorante”

Cat. 6 “Alberghi senza ristorante”

Cat. 10 “Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie”

Cat. 12 “Attività artigianali tipo botteghe”

Cat. 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub”

Cat. 17 “Bar, caffè, pasticcerie

Cat. 21 “Discoteche, night club”

con esclusione delle seguenti tipologie di attività:

- commerciale e artigianale del settore alimentare
- artigianali senza servizio alla persona (falegnameria, fabbro ...)
- lavanderie
- ferramenta
- materiale edile
- distributori di carburante
- onoranze funebri

6) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle agevolazioni di cui al punto 5, stimate in circa € 60.000,00 trovano copertura nei fondi del bilancio di previsione del periodo 2021/2023;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

prima rata: 30 OTTOBRE

seconda rata: 30 NOVEMBRE

terza rata: 30 DICEMBRE

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 OTTOBRE

8) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il Segretario Comunale
F.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Il Sindaco
F.to Paolo Dottarelli

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 12-07-2021 al 27-07-2021 (n° 873 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Publicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 12-07-2021 al 27-07-2021, esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 124 1° comma e dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
MARIOSANTE TRAMONTANA